



I.U.C. 2014

(Istituita con Legge 27.12.2013, n. 147)



INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI per IMU-TARI-TASI



I.U.C. 2014

PRESUPPOSTI IMPOSITIVI:

- **IMU**: è un'imposta di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili (esclusa l'abitazione principale) ed è collegata alla natura ed al valore dell'immobile (vedi da pag. 5 a pag. 12);
- **TASI**: è un tributo sui servizi indivisibili (illuminazione, manutenzione strade, ecc.) ed è dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile (vedi pag. 13);
- **TARI**: è la ex tassa sui rifiuti che finanzia i costi di raccolta e smaltimento ed è dovuta solo dall'utilizzatore dell'immobile (vedi pag. 14).



I.U.C. 2014

LE REGOLE COMUNI DELLA IUC:

- **REGOLAMENTO:** è il singolo **COMUNE** che disciplina l'imposta;
- **TARIFFE/ALIQUOTE:** è il **Consiglio comunale** che approva le tariffe e/o le aliquote del nuovo tributo (nelle sue componenti **IMU – TARI – TASI**);
- **DICHIARAZIONE:** deve essere presentata dai contribuenti entro il **30 GIUGNO** dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o detenzione degli immobili e va redatta su modelli in distribuzione presso il **Comune**.

A tal fine si ricorda che:

- a) per l'**IMU** la dichiarazione deve essere presentata solo se sono intervenute variazioni nel corso dell'anno 2013;
- b) per la **TARI** restano momentaneamente confermate le superfici dichiarate ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

Con l'approvazione del bilancio di previsione del 2014, il Consiglio comunale potrà stabilire altri criteri di tassazione che verranno resi noti.

- c) per la **TASI** valgono le medesime regole indicate per l'**IMU**.

L'imposta potrebbe essere modificata dal Parlamento e, nell'attesa, non si indicano altri dettagli.

Per tutti i predetti tributi la dichiarazione deve OBBLIGATORIAMENTE indicare i **DATI CATASTALI, il **NUMERO CIVICO** d'ubicazione dell'immobile ed il **NUMERO** dell'**INTERNO**, ove esistente.**



I.U.C. 2014

MODALITA' DI VERSAMENTO della IUC:

- **Il versamento delle tre componenti la IUC deve avvenire con le seguenti modalità:**
 - a) **per l'IMU tramite modello F24 da pagare presso qualsiasi ufficio postale e/o sportello bancario (modalità invariata rispetto all'IMU 2013).**

Dopo l'approvazione del nuovo Regolamento Imposta Unica Comunale (I.U.C.) di questo Comune sarà data ampia pubblicità alle modalità di pagamento ed alle scadenze che saranno definite per pagare la TARI e la TASI.



I.U.C. 2014

PRINCIPALI NOVITA' IMU 2014:

L'IMU non è più «sperimentale», come nell'anno 2013, ma si sono consolidate le modifiche a suo tempo apportate con i DD.LL. nn. 102/2013 e 133/2013;

L'IMU non si paga:

- **per l'abitazione principale e pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali si paga applicando l'aliquota e la detrazione deliberate per l'anno 2013;**
- **per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari in modo permanente, a condizione che la stessa unità non risulti locata;**
- **per la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;**
- **per le unità imm.ri appartenenti alle coop. edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;**
- **per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;**
- **per l'unico imm.le posseduto dal personale in servizio permanente alle forze armate, alle forze di polizia, al corpo nazionale dei vigili del fuoco ed al personale appartenente alla carriera prefettizia;**
- **per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita («fabbricati merce»);**
- **per i fabbricati rurali ad uso strumentale.**



I.U.C. 2014

PRINCIPALI NOVITA' IMU 2014:

L'IMU si paga:

- **per l'abitazione principale e le pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso) che usufruiscono anche della detrazione di € 200,00 (non è più estesa, invece, la maggiorazione della detrazione per i figli);**
- **per le case affittate;**
- **per le case sfitte;**
- **per le case concesse in uso gratuito a parenti;**
- **per i fabbricati classificati nella categoria «D» (il cui ricavato va allo Stato);**
- **per gli altri fabbricati delle imprese (oltre ai citati «fabbricati merce»);**
- **per le aree edificabili;**
- **per i terreni agricoli, condotti direttamente, con nuovo moltiplicatore 75, ridotto rispetto al precedente di 110.**



I.U.C. 2014

CODICE CATASTALE del COMUNE DI UBOLDO: L480

I codici tributo utili ai fini della compilazione del modello di versamento F24, sono:

denominazione TRIBUTO:	codice TRIBUTO
IMU - abitazione principale e pertinenze	3912
IMU - fabbricati rurali ad uso strumentale (solo se diversi da imm.li del gruppo "D")	3913
IMU - terreni	3914
IMU - aree edificabili	3916
IMU - altri fabbricati	3918
IMU - immobili ad uso produttivo classificati gruppo "D" (stato)	3925
TARI - tassa sui rifiuti	3944
TARI - tassa sui rifiuti INTERESSI	3945
TARI - tassa sui rifiuti SANZIONI	3946
TASI - tributo serv.indivisibili ABIT.PR.+PERTINENZE	3958
TASI - tributo serv.indivisibili FABBR.RURALI USO STRUM.	3959
TASI - tributo serv.indivisibili AREE FABBRICABILI	3960
TASI - tributo serv.indivisibili ALTRI FABBRICATI	3961
TASI - tributo serv.indivisibili INTERESSI	3962
TASI - tributo serv.indivisibili SANZIONI	3963



I.U.C. 2014

Si ricordano le **ALIQUOTE** stabilite per l'IMU del 2013:

<input type="checkbox"/> ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (solo una per cat. C2-C6-C7)	non si paga nel 2014
<input type="checkbox"/> EX CASA CONIUGALE assegnata al coniuge che vi abita a seguito di provvedimento	non si paga nel 2014
<input type="checkbox"/> ABITAZIONE costituita da due unità imm.li accatastate separatamente (solo una è considerata abitazione principale)	0,76 %
<input type="checkbox"/> IMMOBILI concessi ad USO GRATUITO a parenti (ex comodati)	0,76 %
<input type="checkbox"/> PERTINENZE di IMM.LI concessi ad USO GRATUITO (ex pertinenze comodati)	0,76 %
<input type="checkbox"/> IMMOBILI delle COOPERATIVE EDILIZIE a proprietà indivisa	non si paga nel 2104
<input type="checkbox"/> IMMOBILI assegnati dagli ex istituti autonomi case popolari (ora ALER)	0,76 %
<input type="checkbox"/> IMMOBILI REALIZZATI dalle imprese di costruzione e destinati alla vendita	non si paga nel 2014
<input type="checkbox"/> IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ed ARTISTICO	0,76 %
<input type="checkbox"/> IMMOBILI A DISPOSIZIONE/IMMOBILI NON LOCATI	0,76 %
<input type="checkbox"/> ALTRI FABBRICATI	0,76 %
<input type="checkbox"/> TERRENI AGRICOLI	0,76 %
<input type="checkbox"/> AREE EDIFICABILI	0,76 %
<input type="checkbox"/> FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	non si paga nel 2014



I.U.C. 2014

Ai fini della determinazione della BASE IMPONIBILE per il calcolo IMU 2014 si evidenzia:

<u>TIPO IMMOBILE :</u>	<u>CAT. CATASTALE:</u>	<u>COEFFICIENTE IMU</u>
1. Abitazioni	da A/1 ad A/11 (esclusi A/10)	160
2. Box-cantine-tettoie	C/2 – C/6 – C/7	160
3. Uffici	A10	80
4. Imm.li di gruppo B (scuole, collegi, caserme, ecc)	da B/1 a B/8	140
5. Negozi	C1	55
6. Laboratori artigiani-palestre	C3 – C4 – C5	140
7. Capannoni industriali, fabbriche, alberghi, etc.	da D/1 a D/10 (escluso D/5)	65
8. Istituti di credito	D/5	80
9. Fabbricati rurali strumentali qualsiasi, purché strumentali (gruppo D)		65
10. Terreni agricoli	==	135
11. Terreni agricoli se posseduti + condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali	==	75
12. Aree edificabili	==	==

Tali coefficienti devono essere utilizzati per il calcolo della BASE IMPONIBILE nel seguente modo:

- per tutti i FABBRICATI = rendita catastale al 1° gennaio 2014 + rivalutazione del 5% x i moltiplicatori sopra indicati
- Per tutti i TERRENI AGRICOLI = reddito dominicale in catasto al 1° gennaio 2014 + rivalutazione 25% x moltiplicatori sopra indicati
- Per tutte le AREE EDIFICABILI = valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2014



I.U.C. 2014

RICHIAMI da IMU 2013 per casi PARTICOLARI, vigenti nel 2014:

TERRENI AGRICOLI

Il Comune ha così disciplinato nel proprio Regolamento IMU – art. 2 –:

Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile (art. 14 del regolamento IMU);

I terreni agricoli ritirati temporaneamente dalla produzione per la politica agraria comunitaria e quelli che, per ragioni di avvicendamento di coltura, vengono lasciati temporaneamente non coltivati, non sono considerati incolti.

FABBRICATI INAGIBILI o INABITABILI o, DI FATTO, NON UTILIZZATI:

Riduzione al 50% della base imponibile ed applicazione della aliquota di base dello 0,76%

Il Comune ha così disciplinato nel proprio Regolamento IMU - ART. 9 -:

- **Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile si dispone che le condizioni di fatiscenza del fabbricato non siano superabili con interventi di manutenzione, ovvero che il medesimo risulti nelle seguenti condizioni:**
- alloggio improprio (soffitto, seminterrato, rustico, box);
- mancanza di ogni sistema di riscaldamento;
- mancanza di disponibilità di servizi igienici;
- mancanza di disponibilità d'acqua potabile;
- mancanza di disponibilità di servizio cucina;
- condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
- requisiti di superficie e di altezza inferiori al 90% di quelli previsti dalle vigenti norme urbanistiche;
- requisiti di aeroilluminazione inferiori al 70% di quelli previsti dalle vigenti norme urbanistiche.

La riduzione al 50% della base imponibile si applica esclusivamente ai fabbricati per i quali il contribuente abbia presentato relativa pratica edilizia di ristrutturazione presso il Servizio tecnico del Comune, diversamente la base imponibile è calcolata per intero.



I.U.C. 2014

RICHIAMI da IMU 2013 per casi PARTICOLARI vigenti nel 2014:

- **VALORE VENALE AL 01 GENNAIO 2013 PER LE AREE EDIFICABILI (deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 21.05.2013):**

DESCRIZIONE AMBITI ANNO 2013 (DA PGT VIGENTE)	VALORE IN €. AL MQ. ANNO 2013
AMBITO TERRITORIALE T2 :	
AMBITO DI PAESAGGIO P2	172,00
AMBITO DI PAESAGGIO P3	162,00
AMBITO DI PAESAGGIO P4	162,00
STATO DI URBANIZZAZIONE SU3	94,00
AMBITI – ATTIVITA' PRODUTT. IN AMBITO PROPRIO P1	123,00
AMBITI – ATTIVITA' PRODUTT. IN AMBITI IMPROPRI P2	104,00

ATTENZIONE: non vengono riconfermati per l'anno 2013 gli Ambiti di Trasformazione Urbanistica (ATU) e, pertanto, la base imponibile IMU dei terreni ricompresi in tali ambiti dovrà essere calcolata secondo le disposizioni di cui all'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e del comma 5 dell'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214, modificato con D.L. n° 16/2012 e convertito nella Legge 26.04.2012, n. 44, **ovvero applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio 2013, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135 (terreno agricolo).** Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

Per qualsiasi ulteriore informazione relativa alle aree edificabili si rimanda all'art. 13 del vigente regolamento IMU.



I.U.C. 2014

- Accedendo al sito del Comune di Uboldo (www.comune.uboldo.va.it) sarà possibile effettuare **GRATUITAMENTE** on line il **CALCOLO della propria IMU** e stampare il modello F24 per il versamento.
- Il Comune declina ogni responsabilità dell'inserimento da parte del contribuente di dati errati e/o non conformi alle risultanze catastali.
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 22.05.2012 si è stabilito che l'imposta municipale propria (IMU) non deve essere versata se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente risulta inferiore o pari ad €. 12,00 annue.
- L'importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta su base annua e non alle singole rate di acconto e di saldo; il medesimo limite si applica anche nella determinazione dei rimborsi.

IL SERVIZIO TRIBUTI E' A DISPOSIZIONE NEI SEGUENTI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:

SERVIZIO TRIBUTI	02/96992211 tel.	02/96992212 tel.	02/96992230 fax	tributi@comune.uboldo.va.it
MARTEDI'	Dalle ore	10:00	Alle ore	13:30
MERCOLEDI'	Dalle ore	14:30	Alle ore	18:30
SABATO	Dalle ore	09:00	Alle ore	12:00



TASI 2014

- **Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 21.05.2014 si è stabilito che la TASI per l'anno 2014 sarà versata:**
 - ❑ **Per l'abitazione principale e le pertinenze: in una unica rata, entro il 16.12.2014;**
 - ❑ **Per i restanti immobili: in acconto, entro il 16.09.2014, come deciso dal Governo.**

Tutti gli altri aspetti riguardanti la TASI saranno disciplinati nello specifico regolamento comunale che si adotterà entro il nuovo termine di approvazione del bilancio di previsione 2014.



TARI 2014

- **Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 21.05.2014 si è stabilito che:**

la TARI, per l'anno 2014, sarà versata entro il 31.07.2014,

in un acconto pari al 50% di quanto pagato nel 2013, con riserva di conguagliare la differenza con il futuro saldo.

Questa percentuale è rapportata, per i casi di cessazione avvenuti nel primo semestre dell'anno 2014, al periodo effettivo di fruizione del servizio.

Tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina della TARI saranno disciplinati nello specifico regolamento comunale da adottarsi entro il nuovo termine di approvazione del bilancio di previsione 2014.